

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 137)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(VALSECCHI)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(TAVIANI)

col **Ministro del Tesoro**

(MALAGODI)

e col **Ministro dei Lavori Pubblici**

(GULLOTTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 LUGLIO 1972

Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 285,
recante ulteriore proroga di agevolazioni tributarie in materia edilizia

ONOREVOLI SENATORI. — A seguito della proroga della entrata in vigore della riforma tributaria, disposta con il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, che trovasi innanzi le Camere per la conversione in legge, si ritiene opportuno prorogare ulteriormente i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori di costruzione di fabbricati o porzioni di essi, previsti dal secondo comma dell'articolo 15 della legge 1° giugno 1971, n. 291, già prorogati con il decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1119, convertito con modificazioni nella legge 25 febbraio 1972, n. 13.

La proroga di tali termini, e soprattutto di quello entro il quale i lavori debbono essere iniziati, che scade il 30 giugno 1972 — onde l'urgenza di provvedervi con decreto-legge — consentirà alle costruzioni di fabbricati o porzioni di essi che vengano intraprese nel secondo semestre di quest'anno di beneficiare delle agevolazioni in materia di imposta sui fabbricati e di imposta di consumo previste dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1150, convertito nella legge 7 febbraio 1968, n. 26, e di partecipare al trattamento fiscale che con l'avven-

to della riforma tributaria sarà riservato agli attuali regimi di agevolazioni nel campo dell'edilizia.

L'ulteriore proroga degli anzidetti benefici verrà inoltre a costituire un indubbio fattore di incentivazione dell'industria edile ed a concorrere a quella ripresa economica che da tutti è auspicata ed a cui tendono tutte le iniziative del Governo.

A ciò provvede l'articolo 1 dell'unito decreto-legge.

Con l'occasione si ravvisa l'opportunità di risolvere legislativamente anche un'altra questione pure riguardante il settore dell'edilizia.

Come è noto, con l'articolo 6-ter della legge 7 febbraio 1968, n. 26, sono stati resi applicabili i benefici tributari di cui all'articolo 14 della legge 2 luglio 1949, n. 408, all'intera area necessaria per realizzare i volumi fabbricabili stabiliti dalle norme o pre-

scrizioni urbanistiche per le zone residenziali, quando le medesime siano situate nel territorio dei Comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione.

In sede di pratica applicazione di quest'ultima disposizione sono sorti contrasti ed incertezze per il fatto che è dubbio se essa sia limitata agli atti stipulati dopo la sua entrata in vigore ovvero se comprenda anche quelli posti in essere anteriormente.

A dirimere il lamentato inconveniente provvede l'articolo 2 del decreto-legge, il quale chiarisce che il citato articolo 6-ter reca una norma a carattere interpretativo, nel senso che esso deve intendersi applicabile anche agli atti di acquisto stipulati anteriormente alla sua entrata in vigore.

Lo stesso articolo 2 prevede, inoltre, che restano salvi i rapporti tributari già definiti.

Del suindicato decreto-legge si chiede ora la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 30 giugno 1972, n. 285, recante ulteriore proroga di agevolazioni tributarie in materia edilizia.

ALLEGATO

Decreto-legge 30 giugno 1972, n. 285, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 4 luglio 1972, edizione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Vista la legge 1° giugno 1971, n. 291, concernente provvedimenti per l'accelerazione di procedure in materia di opere pubbliche e in materia urbanistica e per la incentivazione dell'attività edilizia;

Visto il decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1119, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 1972, n. 13, con cui vengono prorogati i termini indicati nel secondo comma dell'articolo 15 della predetta legge 1° giugno 1971, n. 291;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare ulteriormente gli anzidetti termini;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro e per i lavori pubblici;

DECRETA:

Art. 1

I termini di cui al secondo comma dell'articolo 15 della legge 1° giugno 1971, n. 291, previsti per l'inizio e l'ultimazione dei fabbricati o porzione di essi, già prorogati dall'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1119, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 1972, n. 13, sono ulteriormente prorogati rispettivamente al 31 dicembre 1972 ed al 31 dicembre 1974.

Art. 2

La disposizione dell'articolo 6-ter della legge 7 febbraio 1968, n. 26, deve intendersi applicabile anche agli atti di acquisto di aree stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge predetta. Restano salvi i rapporti tributari comunque già definiti.

Art. 3

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ha effetto dal 1° luglio 1972 e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1972.

LEONE

ANDREOTTI — VALSECCHI — TAVIANI —
MALAGODI — GULLOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA